



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 92 Reg. Gen. Ord.

DEL 03/05/2015

e n° 116 Urb.ca

DEL 23/05/2016

Oggetto: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA

(art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47)

PROPRIETARI RESPONSABILI DELL'ABUSO

Sigg.

- MESSINA Filippo nato a Zafferana Etnea (CT) il 13/08/1935 cod. fisc.: MSS FPP 35M13 M139P proprietario;
- SEMINARA Salvatrice nata a San Giovanni La Punta (CT) il 28/10/1942 cod. fisc.: SMN SVT 42R68 H922O proprietaria, coniugi, residenti a San Giovanni La Punta (CT) in via Trigona n°19.
- MESSINA Alfio nato a San Giovanni La Punta (CT) il 09/12/1968 cod. fisc.: MSS LFA 68T09 H922J proprietario, residenti a San Giovanni La Punta (CT) in via Trigona n°19.

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

VIA TRIGONA N°19

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Visto il rapporto del corpo di Polizia Municipale, trasmesso con nota n°45/ST/PM del 26/02/2016, ed elevato a carico dei Sig.ri **Messina Filippo** nato a Zafferana Etnea (CT) il 13/08/1935 cod. fisc.: MSS FPP 35M13 M139P, **Seminara Salvatrice** nata a San Giovanni La Punta (CT) il 28/10/1942 cod. fisc.: SMN SVT 42R68 H922O, coniugi, e **Messina Alfio** nato a San Giovanni La Punta (CT) il 09/12/1968 cod. fisc.: MSS LFA 68T09 H922J, tutti residenti a San Giovanni La Punta (CT) in Via Trigona n°19, quali proprietari dell'immobile sito in questa via Trigona n°19, con il quale sono state rilevate le seguenti opere edilizie abusive non oggetto delle istanze di condono edilizio, ai sensi della Legge n°47/85 e n°724/94, per i quali risultano rilasciate le concessioni edilizie in sanatoria n°29/97, ai sensi della L. n°724/94, in testa a Messina Alfio e n°50/2008, ai sensi della L. n°47/85 e n°724/94, in testa a Messina Filippo, e consistenti:

"...Omissis ... si è constatata la esistenza di una serie strutture di scarsa rilevanza urbanistica ma coperti in parte da lastre di eternit riconducibile verosimilmente a fibra di amianto, ricadenti su fondo agricolo coincidente con le partt. 284 e 147 del foglio 1, in proprietà ai predetti familiari. Gli stessi manufatti, realizzati su fondo in terra naturale per una superficie complessiva stimabile in circa mq. 100 e di altezza variabile da mt. 1,00 a mt. 2,00, figurano adibiti al ricovero di trattori, attrezzi agricoli e sementi, a legnaia ed in parte a pollaio, aventi palesi caratteristiche di precarietà e costituiti dal riutilizzo ed assemblaggio di materiale vario di recupero come rete ed ondulina metallica, assi e pedane in legno, lastre di lamiera zincata ecc.

....Omissis...si è altresì rilevata la esistenza di due manufatti a piano terra abusivi consistenti in una struttura verandata in alluminio e vetri di circa mq. 60, adibita a soggiorno – cucina, ed una attigua tettoia di circa mq. 40, aventi copertura in pannelli prefabbricati isoterfici. Omissis...".

Vista la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge n°241/90) prot. gen. n°7484 del 10/03/2016, notificata in data 10/03/2016;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite in assenza di idonei titoli abilitativi, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero l'ordine di demolizione delle medesime;

Vista la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniarica di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

Visto l'art. 4 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visto l'art. 10 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

ORDINA

ai Sigg. **Messina Filippo** nato a Zafferana Etnea (CT) il 13/08/1935 cod. fisc.: MSS FPP 35M13 M139P, **Seminara Salvatrice** nata a San Giovanni La Punta (CT) il 28/10/1942 cod. fisc.: SMN SVT 42R68 H922O, coniugi, e **Messina Alfio** nato a San Giovanni La Punta (CT) il 09/12/1968 cod. fisc.: MSS LFA 68T09 H922J, tutti residenti a San Giovanni La Punta in Via Trigona n°19, quali responsabili dell'abuso, **la SOSPENSIONE dei lavori e INGIUNGE la DEMOLIZIONE**, a loro cura e spese, delle opere edilizie abusive meglio descritte in premessa,

nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata: nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad € **2.000,00 (euro duemila/00)** da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge.

AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell' abuso sopra descritto, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

San Giovanni La Punta, li

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)



Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____ n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
